

REGOLAMENTO DI CACCIA DELLA FAUNA “TIPICA ALPINA”

DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO LA GESTIONE VENATORIA DELLA “TIPICA ALPINA” NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA “VALLE BORLEZZA” CONSIDERATO CHE:

- la razionale gestione delle popolazioni delle specie faunistiche che vivono nella “Zona Faunistica delle Alpi” si deve sempre basare sulla conoscenza dei suoi parametri biologici più importanti;
- i Galliformi alpini si configurano a tutti gli effetti come specie di cui è prioritaria la conservazione e le fluttuazioni delle loro popolazioni nel tempo devono essere pertanto monitorate;
- l’attività di censimento delle popolazioni di Fauna selvatica ai fini della regolamentazione del prelievo venatorio è stabilita dalla L.R. n.26/93 agli articoli 8 e 34;
- i Comitati di Gestione promuovono e organizzano la ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica come stabilito dall’art.31 della L.R. n.26/93;
- UTR Bergamo ha disciplinato l’attività dei censimenti con propria deliberazione, con la quale si precisa che i censimenti vengono effettuati da personale volontario con qualificata esperienza, individuato dal Comitato di Gestione tra i cacciatori in possesso di licenza in corso di validità e comunicato a UTR Bergamo, sotto il controllo e vidimazione del Corpo di Polizia Provinciale;
- il Piano di prelievo della Fauna “Tipica alpina”, Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*), è subordinato all’avvenuto svolgimento annuale di programmi specifici di censimento, “pre-riproduttivo e post-riproduttivo”, finalizzati alla raccolta di dati standardizzati ed efficacemente utilizzabili ai fini gestionali, come stabilito dal “Protocollo d’intesa per la gestione sostenibile del Fagiano di monte e della Coturnice”, entrato in vigore nel 2014 in tutti i Compensori alpini della Provincia di Bergamo.

Il Comitato di Gestione del CA Valle Borlezza, sentito il parere della Commissione “Penna” al fine di regolamentare la partecipazione ai censimenti dei cacciatori e la loro ammissione ai Piani di prelievo dei Galliformi alpini

DELIBERA

di adottare, a partire dalla stagione venatoria 2024-2025, le disposizioni e gli obblighi contenuti nel PIANO NORMATIVO di seguito descritto:

ART. 1

- I candidati che richiedono l’ammissione alla forma di caccia “Tipica Alpina” in Valle Borlezza devono avere fatto richiesta nei tempi dovuti e avere praticato la caccia con il cane nel Comparto di minor tutela “Zona B” per almeno un triennio.

ART. 2

- Per tutti i cacciatori-soci del CA Valle Borlezza ammessi e abilitati alla caccia della “Tipica Fauna alpina” (Gallo forcello e Coturnice) la partecipazione ai censimenti è obbligatoria.

ART. 3

- La partecipazione è obbligatoria ad almeno N°4 giornate di censimento, con un limite minimo di due giornate obbligatorie per ciascuna stagione di censimento (vale a dire l’obbligo di partecipare a N° 2 giornate di censimento in primavera e a N° 2 giornate di censimento in estate).

ART. 4

- Sono esonerati totalmente o parzialmente dall’obbligo di partecipare ai censimenti i cacciatori che per giustificate e certificate motivazioni di salute non potranno partecipare al numero di giornate obbligatorie ai censimenti primaverili e/o estivi. Questi sono obbligati a consegnare entro 10 giorni dal termine del singolo periodo di censimento al COMITATO DI GESTIONE del C.A. la documentazione medica necessaria per richiedere l’esonero.

ART. 5

- Nel corso delle attività di censimento dei Galliformi alpini previste in primavera e in estate, al fine di svolgere l’attività in sicurezza, è obbligatorio per tutti i cacciatori possedere la Polizza Assicurativa in corso di validità.

ART. 6

- Il Comprensorio Alpino “Valle Borlezza” declina ogni responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose derivanti dalle attività di censimento organizzate e realizzate nel proprio territorio.

ART. 7

- L’ammissione al Piano di prelievo del Gallo forcello e della Coturnice è pertanto riservata ai cacciatori che partecipano al numero di giornate di censimento ritenute obbligatorie.
- A seguito della verifica di adempimento da parte degli stessi cacciatori degli obblighi sopra esposti, i nominativi dei cacciatori-soci ammessi alla caccia del Gallo forcello e alla Coturnice verranno comunicati agli organi preposti alla vigilanza venatoria prima della apertura della stagione venatoria.

ART. 8

- Una volta definita la quota di capi da prelevare, nell’eventualità che si renda necessario individuare un numero massimo di cacciatori x giornata di caccia e/o assegnare nominalmente i capi residui, verrà approntata una graduatoria di merito in funzione dell’impegno e della partecipazione dei cacciatori ai censimenti, espressa in numero di giornate eccedenti a quelle obbligatorie.
- In ordine di priorità i criteri che definiscono la “Graduatoria di merito” sono:
 1. Numero di giornate di censimento eccedenti quelle ritenute obbligatorie;
 2. Partecipazione al numero minimo di giornate di censimento ritenute obbligatorie;
 3. Esonero per giustificate e certificate motivazioni riguardo problematiche di salute.

ART. 9

- A parità di numero totale di giornate di censimento realizzate si adotterà la procedura del sorteggio

ART. 10

- Il cacciatore deve attenersi alle direttive del Compensorio e del suo Comitato di Gestione per quanto riguarda chiusure/sospensioni della caccia, sorteggi, turnazioni, etc.

ART. 11

- Il cacciatore è tenuto ad informarsi presso la segreteria dello stesso sull'andamento del Piano di prelievo, facendo attenzione alle comunicazioni espresse o comunicate telefonicamente.

ART. 12

- Il Comitato di Gestione, in funzione degli esigui Piani di prelievo concessi negli ultimi anni e del numero dei cacciatori abilitati, ha previsto un carniere stagionale complessivo per cacciatore di un solo capo di fauna tipica alpina.

ART. 13

- Il Comitato di Gestione ha l'obbligo di predisporre ogni strumento necessario per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento all'obbligo da parte del cacciatore di notificare il capo abbattuto e sottoporre a valutazione biometrica dello stesso in apposito centro di verifica reso noto al Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 14

- L'apertura della caccia alle specie Gallo forcello e Coturnice può avere inizio non prima della prima domenica di ottobre. Il presente regolamento è stato approvato dal C.T.G. nella seduta del 27/02/2024 ed ha effetto immediato sostituendo quelli attualmente in vigore.